



STATUTO

dell'Associazione "ASSOUTENTI LIGURIA"

- ART. 1)** 1 E' costituita con sede in Genova l'Associazione di consumatori, utenti e ambiente denominata "Assoutenti Liguria".
- ART. 2)** 1 L'Assoutenti Liguria aderisce alla Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici/Assoutenti, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di tutela degli utenti e dei consumatori liguri attraverso attività di volontariato, di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.
2 L'attività di Assoutenti Liguria si svolge attraverso l'impegno volontario e gratuito dei soci, prestatò, per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini consumatori e utenti.
- ART. 3)** 1 L'Associazione in coerenza con gli scopi statutari persegue i seguenti obiettivi:
- efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;
 - efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore;
 - promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
 - promozione della rappresentanza dei consumatori in tutte le sedi ed in tutti gli enti il cui scopo prevalente sia l'organizzazione dei servizi e delle attività di interesse collettivo;
 - promozione e sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti;
 - produzione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche a carattere scientifico tecnico e culturale riguardanti il consumo per educare i consumatori e gli utenti, gli operatori e gli addetti della produzione e della distribuzione a una migliore conoscenza e tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio regionale nelle sue componenti: naturali e ambientali, culturali, artistiche, economiche e del tempo libero;
 - realizzazione di ricerche, studi e attività formative riguardanti il consumo rivolte sia ai consumatori e utenti che agli operatori e addetti della produzione e della distribuzione anche attraverso il confronto con l'estero e con particolare riguardo alle iniziative della Unione Europea;
 - organizzazione di convegni, incontri, seminari, mostre e premi sul consumo consapevole e sullo sviluppo sostenibile;
 - raccolta e conservazione di materiale sul consumo in generale;
 - Promozione di sportelli territoriali di informazione, consulenza, assistenza, tutela dei cittadini liguri consumatori e utenti.
- 
- 
- ART. 4)** 1 Le Associazioni provinciali Assoutenti, la ove costituite, che aderiscono ad Assoutenti Liguria, condividendone lo statuto, mantengono piena autonomia giuridica, amministrativa, organizzativa e gestionale.
2 Assoutenti Liguria risponde solo delle obbligazioni direttamente assunte.

- ART. 5)** 1 L'Associazione può dotarsi di tutti gli strumenti tecnici ed organizzativi ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali e può inoltre aderire ad analoghe associazioni regionali, italiane od estere che in tutto o in parte perseguano le finalità di cui al precedente articolo e stipulare con le stesse accordi di collaborazione.
- ART. 6)** 1 L'adesione a Assoutenti Liguria è aperta a chiunque ed è effettuata direttamente o per il tramite delle associazioni provinciali la ove costituite, è accettata con propria delibera dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
- ART. 7)** 1 I Soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali di Assoutenti Liguria;
 - al pagamento della quota sociale annua;
 - a inviare entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo associativo la quota per l'anno successivo, salvo aver dato le dimissioni a norma dell'articolo 9 dello statuto.
- 2 A tutti coloro che non avranno effettuato il pagamento della quota sociale il Consiglio Direttivo farà pervenire una ricevuta per l'ammontare della quota annua, aumentata delle spese postali d'incasso incontrate per tale esazione.
- ART. 8)** 1 Tutti i Soci potranno esercitare i seguenti diritti senza limitazione alcuna:
- Diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea;
 - Diritto di elettorato attivo nonché per l'elezione a ogni carica prevista dallo statuto;
 - Diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
 - Diritto di voto per l'approvazione dei rendiconti periodici;
 - Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - Diritto di voto per la nomina dei delegati regionali al Congresso Nazionale nonché tutti i diritti e doveri contemplati da regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
- 2 Ogni socio, ovunque iscritto, gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti direttamente a livello regionale.
- 3 Le persone giuridiche, enti in genere quali ad esempio associazioni o fondazioni, gruppi d'acquisto non commerciali, circoli, condomini, comitati o altre organizzazioni, con l'esclusione di quelle aventi scopo di lucro o che svolgano attività commerciale o imprenditoriale possono essere iscritti all'Assoutenti Liguria.
- 4 E' fatta salva l'iscrizione individuale dei soci di tali enti presso le delegazioni territoriali dell'Assoutenti.
- 5 Tutti i soci, per esercitare i loro diritti, devono essere in regola con il versamento della quota sociale determinata dal Consiglio Direttivo.



ART.9) 1 La decadenza dalla condizione di Socio si ha:

- a. per dimissioni inviate per lettera non oltre il 31 dicembre di ogni anno, trascorso tale termine i Soci saranno obbligati all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 6 lettera b) e così di seguito sino a quando non presentino le dimissioni nel modo e nei termini sopra stabiliti;
- b. per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per mancato pagamento della quota annuale;
- c. per espulsione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo contro la quale può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri / Revisori dei conti che provvede, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, a formulare in via definitiva il proprio responso.

ART. 10) 1 Le quote sociali non sono mai rimborsabili e trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa.

ART. 11) 1 Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Tesoriere;
 - d. il Segretario Generale;
 - e. l'Ufficio di Presidenza;
 - f. il Consiglio Direttivo;
 - g. il Collegio dei Probiviri / Revisori dei conti.
2. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 12) 1 L'Assemblea dei Soci convocata in via ordinaria provvede:

- a. ogni anno a approvare il bilancio e determinare le linee generali del programma di attività di Assoutenti Liguria tra una assemblea e l'altra e a deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ivi compreso la modifica dello statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organismi.
- b. ad eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri/Revisori dei conti;

ART. 13) 1 L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- a. dal Presidente;
- b. quando lo richiede almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci iscritti sempre su specifico ordine del giorno.

2 La convocazione di cui al punto b) deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 14) 1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata a mezzo di comunicazione indirizzata agli associati anche per il tramite delle associazioni provinciali la ove costituite, che potranno render nota la convocazione con lettera o per e-mail agli interessati ovvero con avviso esposto presso la sede della delegazione provinciale o per pubblici proclami.

2 L'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

3 L'assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno trenta giorni, potrà riunirsi anche fuori della sede sociale e sarà presieduta dal Presidente di Assoutenti Liguria.

infine

ART. 15) 1 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza semplice a voto palese od a scrutinio segreto quando ne abbia fatto richiesta almeno un terzo dei Soci presenti.

ART. 16) 1 Gli organi sociali di cui all'art. 11, commi b, c, f, g, di norma restano in carica tre anni o fino a dimissioni o revoca che potrà avvenire rispettivamente dall'assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo che li ha eletti.

ART. 17) 1 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione in ogni qualsivoglia sede e poteri di ordinaria amministrazione; in accordo con l'Ufficio di Presidenza attua la straordinaria amministrazione, presiede il Consiglio Direttivo e provvede:

- a. a dare esecuzione alle delibere assembleari;
- b. a convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- c. a nominare un Segretario Generale;
- d. ad adottare tutti i provvedimenti e le iniziative ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 18) 1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti in rappresentanza delle Associazioni Provinciali la ove costituite, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

2 L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente per la realizzazione dei provvedimenti e delle iniziative ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

3 Le deliberazioni per la straordinaria amministrazione sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 19) 1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di undici consiglieri e provvede:


- a. a eleggere il Presidente;
- b. a deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'espulsione del Socio;
- c. a fissare la quota associativa annua nel rispetto dello statuto nazionale di Assoutenti;
- d. a predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo dell'esercizio e effettuare l'acquisizione di eventuali beni mobili e immobili;
- e. a collaborare con proposte ed attività al raggiungimento degli scopi sociali;
- f. a eleggere un Tesoriere che redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e firma congiuntamente al Presidente tutte le delibere di fornitura all'Associazione di beni e servizi ed il pagamento delle stesse;

2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 20) 1 Il Collegio dei Proviviri/Revisori dei conti è composto da tre membri e provvede:

- a. ad eleggere il proprio Presidente;
- b. ad emettere i responsi sui ricorsi presentati dai Soci entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi;
- c. a sottoporre a periodica verifica le scritture contabili e la situazione di cassa;
- d. ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo prima della loro presentazione all'Assemblea;

2 Il Collegio ha completa iniziativa di autoconvocazione.



ART. 21) 1 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a. dalle quote sociali;
- b. dai proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 3;
- c. da contributi pubblici;
- d. da elargizioni e lasciti di privati;
- e. dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- f. dal fondo di riserva.

ART.22) E' vietata a qualsiasi titolo la distribuzione di utili, fondi e riserve di capitale.

ART. 23) L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.


ART. 24) Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria che approva la devoluzione del patrimonio sociale ad associazione analoga esistente sul territorio regionale.

Genova, 2 aprile 2008

STATUTO CON LE MODIFICHE APPROVATE DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI

IL PRESIDENTE

FURIO TRUZZI



IL SEGRETARIO

GIAMPIERO BERTOGLIO

